

(N. 1838)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1966

Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nella Guardia di finanza è in atto regolato da norme che hanno subito, nel tempo, numerose modificazioni introdotte con frammentari interventi legislativi.

È stata perciò ravvisata la necessità di predisporre il presente provvedimento per coordinare la materia, introducendovi le opportune modifiche per adeguare nel particolare settore la normativa alla evoluzione che la materia del reclutamento ha subito nelle Forze Armate, in seguito anche alla emanazione del Testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con la legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

L'innovazione di maggior rilievo riguarda la possibilità per i marescialli di accedere al grado di ufficiale attraverso uno speciale corso a cui detti sottufficiali possono essere ammessi in seguito a concorso per esami.

Tale innovazione, già accolta dal Testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, realizza, entro i limiti consentiti dal ca-

attere militare e dalla struttura ordinativa del Corpo, il principio della mobilità del personale in senso verticale, già accolto dalla Pubblica amministrazione, la cui introduzione appare opportuna, dato che numerosi marescialli sono in atto impiegati in attribuzioni ordinativamente attribuite agli ufficiali subalterni.

L'articolo 1 stabilisce le condizioni generali per la nomina ad ufficiale, specificando che anche per i marescialli è richiesto, per la nomina, la frequenza di un corso di reclutamento.

L'articolo 2 specifica per ciascuna delle due fonti normali di reclutamento (allievi ufficiali dell'Accademia e marescialli) la durata del corso.

L'articolo 3 indica le categorie di coloro che possono accedere al concorso di ammissione in Accademia e cioè i giovani, anche se alle armi, e i sottufficiali del Corpo, che siano muniti di diploma di scuola media superiore. Il limite di età per la prima di dette categorie è fissato in 18 anni nel minimo

e in 23 anni nel massimo; per i sottufficiali del Corpo è fissato in 30 anni nel massimo.

La disposizione innova rispetto all'attuale disciplina (articolo 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165), che non richiede titolo di studio per i concorrenti che siano sottufficiali del Corpo. Tale norma, però, è stata praticamente superata dalle condizioni di fatto, poiché solo i sottufficiali in possesso di titolo di studio adeguato riescono a superare l'esame di concorso, che è unico per tutti i concorrenti; del resto anche tutte le altre Accademie escludono la possibilità di reclutare comunque i giovani non pervenuti al diploma di scuola media superiore, anche nella considerazione che gli studi svolti nei corsi di reclutamento accademici sono equiparati a quelli universitari. E, infine, il favore per i sottufficiali non muniti di titolo di studio meglio si concreta in disposizioni che li esentano, come è previsto nel presente disegno di legge, dai corsi normali dell'Accademia.

Gli articoli 4 e 5 indicano, per ciascuna delle categorie cui appartengono i concorrenti ai corsi dell'Accademia, i requisiti richiesti per partecipare al concorso di ammissione.

L'articolo 4, nell'elencare i requisiti per la nomina ad ufficiale, stabiliti dal vigente decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, prevede una deroga a favore dei marescialli, per i quali non è richiesta la condizione dello stato civile di celibe.

La disposizione riguardante i requisiti fisici contenuta nella predetta norma è stata sostituita dal riferimento alla idoneità fisiopsico-attitudinale al servizio nella Guardia di finanza quale ufficiale, dizione più aderente alla natura degli accertamenti a cui sono sottoposti i concorrenti ai corsi dell'Accademia, ed introdotta, d'altra parte, anche nel Testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Poiché sono pari le condizioni dei concorrenti, salva quella del diverso limite di età, è stata soppressa la suddivisione dei posti messi a concorso per i provenienti da civili ed i provenienti dai sottufficiali, in atto prevista dall'articolo 5 della legge 29 gennaio

1942, n. 64, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165.

L'articolo 6 dispone, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1 del predetto Testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, la inapplicabilità degli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.

Viene inoltre stabilito che l'età minima e massima per partecipare ai concorsi non è più riferita al 31 ottobre come previsto dalla normativa vigente (regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178), ma al 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso. Questo termine è ormai generalmente assunto nella legislazione italiana come scadenza per determinati eventi riferiti all'età. Così, infatti, la legge sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, la legge sull'istruzione obbligatoria, le leggi elettorali.

L'articolo 7 demanda al Ministro delle finanze di stabilire annualmente i posti da mettere a concorso e di conferire, nella misura non superiore al decimo di quelli messi a concorso, i posti che risultassero ancora disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Quest'ultima disposizione, già prevista per i concorsi nelle carriere civili, è stata accolta anche nel testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e sembra quindi opportuno introdurla per i concorsi previsti dal presente provvedimento.

Il secondo comma dell'articolo 7 prevede, per il reclutamento degli ufficiali, una riserva di posti in favore di coloro che provengono dai marescialli, in misura non superiore alla metà del numero degli ufficiali che nello stesso anno vengono reclutati per tramite dell'Accademia.

L'articolo 8, attenendosi ai criteri di massima già esistenti in tutte le Forze armate, stabilisce la decorrenza della nomina ad ufficiale.

L'articolo 9 prevede l'abrogazione delle norme vigenti che risultano incompatibili con la nuova disciplina introdotta dal presente provvedimento.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.

Per conseguire la nomina è necessario possedere i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;

2) avere compiuto con esito favorevole i corsi di reclutamento previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Gli ufficiali in servizio permanente sono tratti:

1) dagli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

2) dai marescialli in servizio permanente della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso della durata di un anno, al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami.

Art. 3.

L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:

1) i giovani, anche se già alle armi, muniti di diploma di maturità classica o scientifica ovvero del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli Istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri ovvero del diploma di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 23°;

2) i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della Guardia di finanza muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1), che non abbiano superato il 30° anno di età.

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso di ammissione al corso dell'Accademia di cui all'articolo 2, n. 1), devono possedere, oltre ai requisiti indicati nei precedenti articoli 1 e 3, anche i seguenti:

a) essere celibi o vedovi, e comunque senza prole;

b) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

c) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.

Art. 5.

I marescialli in servizio permanente aspiranti al concorso di ammissione al corso per la nomina ad ufficiale di cui la n. 2) dell'articolo 2, oltre a possedere i requisiti indicati nell'articolo 1 debbono avere età non superiore a quaranta anni e devono essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.

Art. 6.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.

Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi.

Art. 7.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui all'articolo 2 è sta-

bilito di volta in volta con determinazione del Ministro delle finanze.

I posti da assegnare alla forma di reclutamento di cui al n. 2) dell'articolo 2 non possono superare la metà di quelli messi a concorso, nello stesso anno, per gli allievi dell'Accademia.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso per ciascuna forma di reclutamento.

Art. 8.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo decorre:

a) per i provenienti dagli allievi della Accademia, da data successiva a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato;

b) per i provenienti dai marescialli, da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale del corso cui hanno partecipato, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dall'Accademia.

Art. 9.

Sono abrogati il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, l'articolo 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147.